

STATUTO

**TRANI S.O.S. SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TRANI BA CORSO MATTEO
IMBRIANI 181-183

Numero REA: BA - 601633

Codice fiscale: 08061150721

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-08-2017 - Statuto completo	2
--	---

-TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1) - Denominazione.

E' costituita una società cooperativa denominata: "TRANI S.O.S. Società Cooperativa Sociale ONLUS".

Articolo 2) - Sede sociale.

La società ha sede nel Comune di Trani.

Il trasferimento in altro Comune, la istituzione e la soppressione di sedi secondarie e di unità locali, saranno deliberate dall'assemblea dei soci.

All'organo amministrativo compete sia il trasferimento della sede sociale e sia la istituzione e la soppressione di altre unità locali nel medesimo Comune.

Articolo 3) - Domicilio dei soci.

Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello che risulta da formale comunicazione fatta dai soci alla società ovvero, in mancanza, dal libro soci.

Articolo 4) - Durata.

La durata della società è stabilita fino al giorno 31 dicembre 2050.

TITOLO II

NORME APPLICABILI

Articolo 5) - Leggi speciali e norme sulla società a responsabilità limitata.

Alla presente cooperativa si applicano:

- 1) - le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori;
- 2) - le disposizioni sulle Onlus, in quanto la cooperativa sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460;
- 3) - in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative;
- 4) - per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

TITOLO III

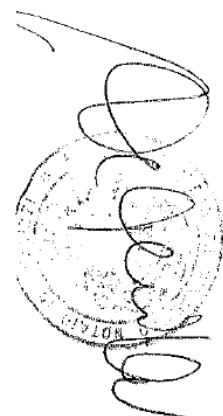
SCOPO - ATTIVITA' MUTUALISTICA -
MUTUALITA' PREVALENTE - OGGETTO

Articolo 6) - Definizione dello scopo

La cooperativa ha scopo mutualistico e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di cui all'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381. Il

Allegato "A" all'atto
n° 39249 di repertorio
n° 19711 di protocollo

Fascino Spirione
De Offis Solentina
Carbone Annunziata
Di Mico Antonio
Favara Andrea



tutto con l'obiettivo di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate, nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione, a favore degli anziani, disabili, adulti e bambini e per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale.

La Cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro nei settori nei quali si svolge l'attività sociale ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato.

Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori sono disciplinate da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142, che definisce l'organizzazione del lavoro dei soci medesimi.

La cooperativa si propone, inoltre, di far conseguire ai propri soci cooperatori i servizi sociali che costituiscono l'oggetto dell'attività della cooperativa.

Articolo 7) - Mutualità prevalente.

La cooperativa svolge la propria attività, ai sensi dell'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381 e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, avvalendosi, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori, ancorchè non in via prevalente, e con lo scopo di procurare beni e servizi di particolare rilevanza sociale, come meglio risulta dalle previsioni del presente statuto relative allo scopo mutualistico ed all'oggetto sociale.

Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies disp. att. c.c.).

Ai sensi dell'articolo 2514, comma 1, del codice civile:

- a) - è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) - è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, o comunque posseduti dagli stessi, in misura superiore a due punti ri-

spetto al limite massimo previsto per i dividendi;
c) - è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;
d) - è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 8) Informazioni relative alla gestione mutualistica.

Gli amministratori, e l'organo di controllo se nominato, documentano - nella relazione sulla gestione e nella relazione dei sindaci - i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2545 del codice civile), tenendo conto della particolarità dello scopo mutualistico proprio delle cooperative sociali ai sensi dell'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile. A tal fine, essi devono in particolare evidenziare:

- il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mutualistica della cooperativa, e quindi le modalità di organizzazione dell'attività mutualistica della società a beneficio dei particolari destinatari dell'attività sociale evidenziando le percentuali di impiego dei soci lavoratori nel conseguimento dell'oggetto sociale;
- i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di nuovi soci cooperatori;
- i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali, e nell'impiego delle relative risorse;
- i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in altre società;
- il rapporto esistente tra le partecipazioni dei soci cooperatori e l'ammontare degli strumenti finanziari emessi dalla società, e della relativa remunerazione.

Articolo 9) Oggetto sociale.

La società, che rientra nella categoria delle cooperative a mutualità prevalente come definite dalla vigente normativa, nel rispetto di tutte le prescrizioni di legge e sussistendo i presupposti dalla stessa stabiliti, ha come oggetto:

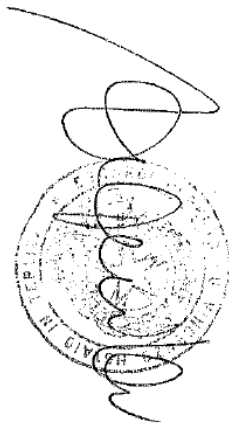
- la gestione di servizi di teleassistenza socio-sanitaria, telesoccorso, telefono amico e localizzatore salvavita satellitare;
- l'organizzazione e gestione di servizi di assistenza domiciliare semplice o integrata, infermieristica e sanitaria, di attività a ciclo diurno residenziali o semi residenziali, a favore di persone svantaggiate, anziane, inferme o bisognose, di portatori di handicap, tossico-dipendenti, di minori e famiglie in difficoltà;
- l'organizzazione e gestione dell'assistenza sanitaria ed infermieristica di cui sopra presso ospedali, case di cura,

case di riposo, comunità e luoghi di villeggiatura;

- l'organizzazione e gestione di soccorso alle popolazioni ed individui colpiti da calamità, catastrofi o disgrazie, per incidenti stradali, incendi e per ogni evento che richieda interventi di natura socio-sanitaria;
- la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, ed in particolare di servizi assistenziali, scolastici di base e di formazione professionale, sanitari di base e a elevata integrazione socio-sanitaria;
- l'intervento a favore di famiglie finalizzato all'educazione dei bambini, al fine di favorire l'inserimento dei minori in stato di bisogno anche momentaneo;
- la gestione di attività e servizi di sostegno e riabilitazione, sia domiciliari che presso strutture sanitarie, scuole e simili;
- il recupero psichico di degenti ed ex degenti in ospedali psichiatrici;
- l'educazione alimentare e sanitaria, per la corretta tutela della salute e la prevenzione delle malattie;
- la gestione di strutture sanitarie, socio-sanitarie, di assistenza ed educative, centri di cura preventiva, cliniche, palestre con finalità terapeutiche e riabilitative, scuole di ogni ordine e grado, asili, stabilimenti balneari e piscine, case di vacanza marine e montane, campeggi, e lo svolgimento delle attività connesse di pulizia e sanificazione;
- l'attività di trasporto di persone, connessa alle attività suddette, attraverso mezzi propri o di terzi;
- la ricerca e lo studio nei settori dell'attività sociale, con l'organizzazione di seminari, convegni, congressi ed eventi in genere;
- la formazione professionale nei settori dei servizi sociali, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo: formazione del personale volontario nei campi di intervento specifici quali unità cinofile da soccorso, nucleo antincendio, nucleo sommozzatori, bagnini e soccorritori addetti al trasporto infermi;
- la gestione di centri di accoglienza per stranieri o persone bisognose;
- lo svolgimento di attività di sensibilizzazione della comunità locale nei confronti delle persone svantaggiate, anziane, inferme o bisognose;
- la promozione dell'impegno di istituzioni, enti pubblici e privati a favore di persone svantaggiate, e quindi la collaborazione in particolare con enti pubblici, organizzazioni di volontariato, associazioni, società ed enti che svolgano la propria attività nei settori suindicati;
- la promozione e gestione, per conto e in partnership con enti pubblici e privati, di interventi nel settore del welfare, dei servizi sociali e della formazione, anche utilizzando fondi comunitari, nazionali, regionali e comunali;

- la promozione e gestione di Sportelli per l'integrazione socio-sanitaria-culturale degli Immigrati, Sportelli Sociali, Sportelli Informa Giovani, Sportelli Informa Famiglia, Sportelli Informa Anziani, Sportelli Informa Donna, Sportelli di Informazione, Sportelli Europa, Punti ed Antenne Europe Direct;
- la promozione e gestione di attività sociali educative e formative a favore dei propri soci e di utenti diversi, soprattutto se portatori di interessi sociali e economici svantaggiati, quali ad esempio immigrati, minori figli di immigrati, disabili, anziani, donne disoccupate;
- la promozione e gestione di servizi di segretariato sociale e di Welfare d'accesso;
- la gestione di Centri di accoglienza straordinaria (CAS), Centri di prima e seconda accoglienza, Centri Sprar, Centri di accoglienza richiedenti asilo (CARA), Centri di identificazione ed espulsione (CIE);
- la promozione e gestione di Centri socio-educativi diurni e Centri aperti polivalenti, rivolti a minori in situazione di disagio e/o minori figli di immigrati;
- la promozione e gestione di asili nido per bambini in età compresa tra i 3 e i 36 mesi figli di immigrati;
- la promozione e gestione di "ludoteche per minori di età compresa dai 3 ai 5 anni e dai 6 ai 10 anni, figli di immigrati;
- la promozione e gestione di Centri ludici prima infanzia per bambini in età compresa tra i 3 e i 36 mesi, figli di immigrati;
- la promozione e gestione di Servizi socio-educativi innovativi e sperimentali per la prima infanzia;
- la promozione e gestione di Servizi per l'integrazione scolastica e sociale extrascolastica dei diversamente abili;
- la promozione e gestione di Servizi di contrasto della povertà e della devianza, quali ad esempio Servizi di ascolto, informazione e sensibilizzazione;
- la promozione e gestione di Servizi educativi per il tempo libero, per soggetti svantaggiati o bisognosi;
- la promozione e gestione di centri diurni e/o centri sociali polivalenti per anziani nonché Centri anti-violenza;
- la promozione e gestione di servizi sociali innovativi verso soggetti svantaggiati;
- attività di monitoraggio, valutazione e rendicontazione, per conto e in partnership con enti pubblici e privati, di interventi nel settore del welfare, dei servizi sociali e della formazione;
- promozione di iniziative di sensibilizzazione, informazione e formazione sulla difesa dei diritti civili, sui modelli alternativi economici e sociali, sull'educazione interculturale e non violenta, sulle opportunità in particolare per categorie deboli come ad esempio gli immigrati, i minori figli

Fascicolo Spedite
De Ellis Spedite
Carbonare Amministrata
di M. Antonio
Ferraro Anobis



di immigrati, i disabili, le donne disoccupate, gli anziani;
- attività di informazione, di promozione e di organizzazione di seminari e corsi di formazione professionale, sociale e culturale, anche in collegamento o con il contributo di enti pubblici e privati per incentivare la diffusione fra i soci e i terzi delle più ampie conoscenze riguardanti l'oggetto sociale della cooperativa;
- attività di supporto e collaborazione alle forze dell'ordine.

La Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonché tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:

- 1) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;

- 2) dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare gli approvvigionamenti ed il credito;

- 3) promuovere o partecipare a consorzi di garanzia fidi;

- 4) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 59/92 e partecipare allo sviluppo e al finanziamento alle cooperative sociali;

- 5) istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma e sotto l'osservanza dell'art. 12 legge 127/71, dell'art. 11 legge 385/93 e di quanto disposto in materia dalla delibera CICR del 3.3.94 e successive norme di attuazione ed applicative. A tal fine la Cooperativa richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge;

- 6) chiedere finanziamenti pubblici o privati, usufruendo di contributi e mutui previsti dalle vigenti leggi;

- 7) nei modi consentiti dalla legge, accettare donazioni, partecipare sotto qualsiasi forma in imprese e/o associazioni legate al movimento associativo, anche se costituite in forme diverse, e dare adesione ad altri enti pubblici o privati aventi carattere culturale, artistico, ricreativo, turistico e assistenziale.

TITOLO IV

SOCI COOPERATORI - RAPPORTI SOCIALI - RAPPORTI MUTUALISTICI

Articolo 10) - Requisiti soggettivi dei soci cooperatori.

Possono essere soci cooperatori:

- a) le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di agire, che abbiano le attitudini e la disponibilità a prestare la propria attività lavorativa per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- b) i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della legge n. 381/1991, disponibili a prestare la propria attività gratuitamente, per fini di solidarietà.

I soci appartenenti alle distinte categorie di cui alle superiori lettere a) e b) costituiscono separate categorie di soci, anche agli effetti degli articoli 2376, 2540 e 2542 del codice civile.

Possono essere annessi in qualità di soci tecnici, nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, le persone fisiche che svolgano, all'interno della stessa, attività tecnica o amministrativa, con qualifica di impiegati, tecnici, addetti agli uffici ed ai servizi della cooperativa per lo svolgimento di attività accessorie che non costituiscano, di per sé, oggetto dell'attività della cooperativa, ma che risultino comunque strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale e dello scopo mutualistico. I suddetti soci tecnici sono equiparati ai soci cooperatori per gli effetti dell'art. 2542, comma 2, Cod. Civ..

Articolo 11) Diritti dei soci cooperatori nei rapporti mutualistici.

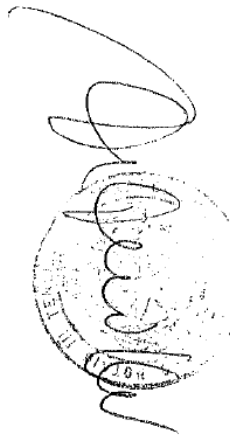
I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la società, secondo le regole stabilite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi.

Articolo 12) - Ammissione dei soci cooperatori.

Chi desidera divenire socio cooperatore deve presentare domanda di ammissione, indirizzata alla società, dichiarando di conoscere e accettare integralmente lo statuto ed i regolamenti della cooperativa, di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge e dal presente statuto, ed indicando l'importo della partecipazione che intende sottoscrivere.

Sulla base della domanda di ammissione, l'organo amministrativo accerta la sussistenza dei requisiti soggettivi, l'inesistenza di cause di incompatibilità, la sussistenza nella domanda dei requisiti previsti dal presente articolo e l'inesistenza di ragioni, collegate all'interesse sociale, che ostino all'ammissione. In caso di esito positivo dell'accertamento, l'organo amministrativo delibera quindi l'ammissione del socio, dandogliene tempestiva comunicazione ed invitandolo ad eseguire il versamento del capitale, dell'eventuale sovrapprezzo e della tassa di ammissione, entro 30 (trenta)

Fascicolo Spuntione
De Gellis Valentini
Carbancione Annunziata
di Mica Ostuna
Fascino Fazio



giorni.

Nell'ipotesi in cui l'organo amministrativo non si pronunci entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda di ammissione, il silenzio vale come assenso, sempreché l'aspirante socio sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti.

In caso di diniego di ammissione, la deliberazione dell'assemblea, che concluda in senso favorevole all'ammissione, è vincolante per l'organo amministrativo.

Articolo 13) - Ristorni.

L'assemblea può, in sede di approvazione del bilancio, deliberare - su proposta degli amministratori - la ripartizione di ristorni ai soci cooperatori.

I ristorni potranno essere ripartiti tra i soci cooperatori che intrattengano rapporti mutualistici con la cooperativa, tenendo conto della quantità e della qualità degli scambi mutualistici, ed in particolare facendo riferimento alla misura dei compensi assegnati ai soci lavoratori in base alle rispettive qualifiche, e sulla base dei suddetti compensi proporzionalmente distribuire i ristorni.

Le modalità ed i criteri di ripartizione dei ristorni sono inoltre disciplinati in dettaglio dal regolamento mutualistico.

Articolo 14) - Obblighi dei soci cooperatori nei rapporti mutualistici.

I soci cooperatori sono obbligati a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo, alle caratteristiche e modalità dell'attività svolta dalla cooperativa, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, in base alle esigenze di quest'ultima ed in conformità alle prescrizioni del regolamento mutualistico. Conseguentemente, i soci cooperatori hanno l'obbligo di mantenersi disponibili, in vista della possibilità che la cooperativa, in presenza di occasioni di lavoro, rivolga loro offerte di impiego; e non possono rifiutare, ove richiesti dalla cooperativa, di stipulare con la stessa i contratti di lavoro che formano oggetto del rapporto mutualistico.

E' fatto divieto ai soci cooperatori di prestare la propria attività lavorativa a favore di soggetti diversi dalla cooperativa, durante il periodo in cui essi soci sono legati da contratto di lavoro con la cooperativa medesima, salvo che sia rilasciata espressa autorizzazione da parte dell'organo amministrativo.

Il rapporto di lavoro si estingue, oltre che per morte del socio cooperatore, con il recesso o l'esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con gli articoli 2532 e 2533 del Codice Civile.

Articolo 14 bis) - Soci sovventori (art. 4 legge 31 gennaio 1992 n. 59).

La cooperativa può, con deliberazione dell'assemblea, costi-

tuire un fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, che costituisce una sezione del capitale sociale della cooperativa.

In corrispondenza di tale frazione di capitale, la Cooperativa emette, con la medesima deliberazione dell'assemblea, azioni di sovvenzione, che attribuiscono la qualifica di soci sovventori alle persone fisiche o alle società che abbiano effettuato i relativi conferimenti, i quali possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti.

Le azioni di sovvenzione sono nominative e liberamente trasferibili. Tuttavia, il loro trasferimento potrà avvenire previo gradimento dell'organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio sovventore, l'organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio alienante deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e l'organo amministrativo deve pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'emissione delle azioni di sovvenzione deve essere disciplinata con la medesima deliberazione assembleare di costituzione del fondo di cui al superiore comma, con la quale i soci devono stabilire:

- l'importo complessivo dell'emissione;
- il termine minimo di durata del conferimento;
- i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore al 2% (due per cento) rispetto a quello stabilito per i soci cooperatori (art. 4, comma 6, legge n. 59/92); pertanto, la remunerazione dei soci sovventori non può superare l'importo dei dividendi effettivamente assegnati ai soci cooperatori, aumentato del 2% (due per cento);
- i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

I soci sovventori possono essere nominati amministratori. La

Fascicolo
De CCS
Sofertina
Carbonara
Amministratore
di M. D. Caruso

maggioranza degli amministratori deve essere comunque costituita da soci cooperatori.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle azioni.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

QUOTE DEI SOCI COOPERATORI

Articolo 15) - Quote dei soci cooperatori.

Il capitale sociale, sottoscritto dai soci cooperatori, è suddiviso in quote di partecipazione, ai sensi dell'art. 2525 del codice civile.

Articolo 16) - Divieto di trasferimento delle partecipazioni dei soci cooperatori.

La partecipazione del socio cooperatore non può essere oggetto di trasferimento per atto tra vivi. Spetta conseguentemente al socio cooperatore, ai sensi dell'art. 2530 ultimo comma c.c., il diritto di recedere liberamente dalla società, con preavviso di novanta giorni; tale diritto di recesso non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio in società.

TITOLO VI

SOCI COOPERATORI - ESTINZIONE DEL RAPPORTO

Articolo 17) - Recesso del socio cooperatore.

Il socio cooperatore può recedere, ai sensi dell'art. 2532 del codice civile:

- 1) - nei casi previsti dalla legge;
- 2) - nei casi previsti dal presente statuto, ed in particolare:

a) allorché il socio non concorra all'adozione di deliberazioni riguardanti la modifica dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede della società all'estero, la modifica delle clausole statutarie che disciplinano i ristorni ed i rapporti mutualistici, la modifica sostanziale del regolamento mutualistico, la trasformazione della società e la fusione eterogenea;

b) allorché il socio abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

c) ogni qualvolta il socio non sia più in grado di partecipare, anche per causa a lui non imputabile, al raggiungimento dello scopo sociale ed all'attività mutualistica;

d) in caso di inadempimento della cooperativa alle obbligazioni nascenti dal rapporto mutualistico.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla società con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione; essi devono quindi adottare una deliberazio-

ne, la cui unica funzione è quella di accertare la sussistenza dei presupposti del recesso, e la sua tempestività quando richiesta ai sensi dell'art. 2437-bis del codice civile; la suddetta accettazione quindi, in presenza di tali presupposti, costituisce atto dovuto e non discrezionale.

In assenza dei presupposti del recesso, gli amministratori devono rifiutare l'accettazione del recesso; non è ammessa, in tal caso, una accettazione successiva al diniego. Gli amministratori devono dare immediata comunicazione della deliberazione negativa assunta al socio cooperatore, il quale può proporre opposizione dinanzi all'organo arbitrale previsto dal presente statuto, entro i sessanta giorni successivi al ricevimento di tale comunicazione. L'organo arbitrale, ove accolga l'opposizione, pronuncerà lodo di accertamento dell'efficacia del recesso.

Nel caso in cui gli amministratori deliberino di accettare la dichiarazione di recesso, essi devono darne immediata comunicazione al socio cooperatore; il recesso produce effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione della deliberazione di accoglimento.

La deliberazione degli amministratori di accettazione del recesso non può essere revocata.

In caso di silenzio degli amministratori, protratto per oltre sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso, questa si intende accettata, e produce effetto con il decorso del sessantesimo giorno dalla suddetta ricezione.

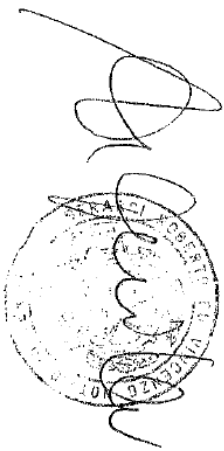
E' fatto salvo, per ciò che attiene alle conseguenze dell'esclusione sui rapporti mutualistici, un accordo tra cooperativa e socio cooperatore escluso in deroga alle previsioni della legge e del presente statuto.

Articolo 18) - Esclusione del socio cooperatore

L'organo amministrativo può pronunciare l'esclusione del socio cooperatore dalla società:

- a) in caso di grave inadempimento delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti sociali o dal rapporto mutualistico. La gravità dell'inadempimento deve essere valutata in relazione all'interesse della società. L'inadempimento, per costituire causa di esclusione, deve essere imputabile al socio, ovvero deve derivare da impossibilità sopravvenuta della prestazione, ancorché non imputabile;
- b) nel caso in cui il socio non esegua, in tutto o in parte, a seguito dell'intimazione effettuata dagli amministratori, il pagamento delle partecipazioni sottoscritte e delle relative somme accessorie;
- c) in caso di interdizione, inabilitazione, condanna penale del socio ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- d) nel caso in cui il socio si renda irreperibile al domicilio comunicato alla cooperativa per oltre centoottanta giorni.

*Esclusione
De CRS
Carbone Amministratore
di Miro Antonio
Ferraro Amministratore*



ni;

e) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto;

f) in caso di fallimento del socio.

L'organo amministrativo deve pronunciare l'esclusione del socio cooperatore nei seguenti casi:

a) in caso di mancanza originaria, o perdita successiva, dei requisiti previsti per la partecipazione alla società, e comunque ogni qualvolta il socio non sia in grado di partecipare al raggiungimento dello scopo sociale ed all'attività mutualistica. A tal fine, il socio che perde i requisiti necessari per far parte della cooperativa ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione al consiglio di amministrazione;

b) nel caso il socio venga a trovarsi in una situazione di incompatibilità, come definita dal presente statuto, per esercitare imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

L'indicazione delle cause di esclusione, contenuta nel presente articolo, deve considerarsi tassativa. Il regolamento mutualistico, approvato dall'assemblea, non può prevedere ulteriori cause di esclusione.

Procedimento di esclusione.

Ricorrendo una delle cause di esclusione, previste dalla legge o dal presente statuto, l'esclusione stessa è deliberata dagli amministratori.

La delibera di esclusione deve essere specificamente motivata, e deve indicare con precisione l'addebito o comunque la causa di esclusione.

Gli amministratori danno immediata comunicazione della delibera a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, trasmettendone il testo integrale al socio escluso, il quale può proporre opposizione al collegio arbitrale, previsto dal presente statuto, entro sessanta giorni dalla suddetta comunicazione. Il suddetto termine di sessanta giorni è sospeso nel periodo feriale, in conformità alla disciplina della sospensione dei termini processuali.

Effetti dell'esclusione.

L'esclusione produce effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di ricezione, da parte del socio, della comunicazione avente ad oggetto la relativa deliberazione. Dalla suddetta data, il socio non è più ammesso all'esercizio dei diritti sociali.

L'esclusione determina, altresì, lo scioglimento immediato dei rapporti mutualistici pendenti.

E' fatto comunque salvo, per ciò che attiene alle conseguenze dell'esclusione sui rapporti mutualistici, un diverso accordo tra cooperativa e socio cooperatore escluso.

Gli amministratori possono revocare la deliberazione di esclusione, in presenza di giustificato motivo, ancorché la deliberazione medesima abbia acquistato efficacia.

Nel caso in cui l'opposizione all'esclusione sia accolta, o la deliberazione sia revocata, il socio è reintegrato retroattivamente nella propria posizione nei confronti della società, sia per quanto concerne il rapporto sociale che per quanto attiene al rapporto mutualistico.

Articolo 19) - Morte del socio.

In caso di morte del socio cooperatore, il rapporto sociale non continua con gli eredi o legatari dello stesso; questi ultimi hanno diritto al rimborso delle partecipazioni dallo stesso possedute, in base alle disposizioni del presente statuto.

La morte del socio cooperatore determina altresì lo scioglimento immediato dei rapporti mutualistici pendenti. E' fatto comunque salvo, a prescindere anche dalla sussistenza di requisiti soggettivi, il subingresso automatico di eredi, o legatari nei diritti definitivamente acquisiti dal socio cooperatore in dipendenza del rapporto mutualistico.

La società procede al rimborso delle partecipazioni su presentazione del certificato di morte, di copia dell'eventuale testamento e di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante la qualità di erede o legatario della partecipazione.

Articolo 20) - Liquidazione e^k rimborso delle quote del socio cooperatore.

I soci receduti od esclusi, ovvero gli eredi o legatari del socio defunto hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato. La liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione deve comprendere anche il rimborso dell'eventuale sovrapprezzo versato, se presente nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale, in base al terzo comma dell'art. 2545-quinquies c.c..

Il pagamento deve essere effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio.

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva speciale di cui al successivo art. 21.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avu-

to effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO VII

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 21) - Elementi costitutivi

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci, rappresentati da quote del valore nominale non inferiore nè superiore ai limiti fissati dalla legge;
- 2) dalla riserva legale, formata con gli utili netti annuali, nella misura non inferiore alla percentuale minima stabilita dalla legge, ai sensi dell'art. 2545-quater c.c.;
- 3) dalla riserva speciale, formata con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci defunti;
- 4) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 7;
- 5) dalla riserva straordinaria;
- 6) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

La Società non può emettere strumenti finanziari.

L'Organo amministrativo non è autorizzato ad acquistare o rimborsare quote della Società.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci nè durante la vita sociale nè all'atto dello scioglimento della Società.

Articolo 22) - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio ed alle conseguenti formalità di legge.

Il bilancio deve essere presentato ai soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Organo amministrativo, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa, deve illustrare, ai sensi dell'art. 2528 comma 5 c.c. le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci e, ai sensi dell'art. 2545 c.c., deve relazionare sui criteri seguiti nella gestione sociale per perseguire lo scopo mutualistico.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli, nel rigoroso rispetto delle inderogabili norme dettate per le Cooperative a mutualità prevalente:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore alla percentuale minima stabilita dalla legge, ai sensi dell'art. 2545-quater c.c.;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei casi e nei limiti previsti dalla legge e comunque in misura compatibile con quanto prescritto per le Cooperative a mutualità prevalente;
- d) ad eventuale ripartizione dei ristorni, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia e dal presente statuto;
- e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;
- f) la restante parte a riserva straordinaria.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

TITOLO VIII

DECISIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Articolo 23) - Decisioni dei soci riuniti in assemblea

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Organo Amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dalla legge dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) lo scioglimento della società, la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'art. 2479-bis c.c..

Articolo 24) - Assemblee

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo anche fuo-

ri dalla sede sociale, purchè in Italia.

L'assemblea viene convocata mediante:

- lettera raccomandata o telegramma spediti ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dalla comunicazione di cui al precedente art. 3 ovvero, in mancanza, dal Registro delle Imprese, oppure
- telefax o messaggio di posta elettronica inviati ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla società dai soci.

Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio destinatario.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque la seconda convocazione deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

Sarà tuttavia valida l'assemblea tenuta anche senza convocazione e senza opposizione alla trattazione degli argomenti quanto, a stregua di legge, sia totalitaria.

Articolo 25) - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno dei voti spettanti ai soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti.

Sono fatte salve inderogabili disposizioni di legge che prevedano quorum più elevati.

Articolo 26) - Votazioni

Il voto deve esprimersi solo con scrutinio palese, con il sistema della alzata di mano o per divisione.

Articolo 27) - Diritto di voto

Hanno diritto di voto coloro che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

Per l'intervento in assemblea è ammessa la delega ad altro socio, nel rispetto di tutte le prescrizioni e le limitazioni di legge.

Articolo 28) - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea

stessa.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Articolo 29) - Organo amministrativo

La Società è amministrata alternativamente da un amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 5 eletti con decisione dei soci (fatta eccezione per i primi, nominati nell'atto costitutivo), che ne determinano di volta in volta il numero. La scelta degli amministratori avviene nel rispetto delle prescrizioni di legge.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre anni. Essi possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e un vice presidente.

Articolo 30) - Compiti degli Amministratori

L'organo amministrativo, sia esso costituito da un amministratore unico che da un consiglio di amministrazione, ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Il consiglio di amministrazione può delegare, salvo le limitazioni previste inderogabilmente dalla legge, tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

Possono essere nominati dall'organo amministrativo direttori, istitori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Articolo 31) - Convocazioni e deliberazioni

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, organo di controllo e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue delibe-

razioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo, se nominato.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si rende un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 32) - Integrazione del Consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori soci cooperatori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci perchè provvedano alla sostituzione dei mancanti.

Articolo 33) - Compensi agli Amministratori

All'organo amministrativo spetterà il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio dettagliatamente elencate con il sistema del piè di lista, mentre l'eventuale compenso sarà stabilito dall'assemblea che potrà determinarlo sia in una quota fissa che in termini percentuali riferiti ad una o più poste di bilancio.

Articolo 34) - Rappresentanza

La rappresentanza della società spetta all'amministratore unico, al presidente del C.d.A. o, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, al Vice-Presidente, agli amministratori delegati nei limiti della delega fatte salve eventuali, inderogabili, previsioni legislative. Il concreto esercizio del potere di rappresentanza da parte del Vice-Presidente attesta di per sé di fronte ai terzi l'assenza o l'impedimento del presidente esonerando i terzi da ogni onere di accertamento.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori ed ai procuratori nei limiti dei poteri loro conferiti all'atto della nomina.

Articolo 35) Organo di controllo sindacale

Ove obbligatorio per legge, la cooperativa procede alla nomina dell'organo di controllo sindacale, la cui composizione ed il cui funzionamento sono regolati dalla legge.

I soci, con loro decisione, assunta ai sensi del presente statuto, possono nominare un organo di controllo, monocratico o collegiale, o un revisore, cui affidare sia la funzione di controllo di gestione sia la funzione di revisione legale

dei conti, precisandosi che l'organo "monocratico" investito della funzione di controllo di gestione e della funzione di revisione legale dei conti potrà essere sia un revisore legale dei conti persona fisica, sia una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

La durata dell'incarico sia dell'organo di controllo che del revisore è di tre esercizi ed è rieleggibile.

Con decisione dei soci potrà prevedersi che le funzioni di controllo e di revisione siano svolte anche in via facoltativa, fuori dei casi in cui esse sono obbligatorie per legge.

In assenza di un organo di controllo o di un revisore, ciascun socio ha il diritto di avere dagli amministratori notizie inerenti lo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di propria fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

L'organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, l'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

L'organo di controllo relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

TITOLO IX CONTROVERSIE

Articolo 36) - Clausola arbitrale

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 37, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, relativi al rapporto sociale e mutualistico;
- b) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o dall'organo di controllo, ovvero promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

L'accettazione della clausola arbitrale di cui al comma precedente è condizione di proponibilità della domanda di ade-

sione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione.

Articolo 37) - Arbitri e procedimento

Gli Arbitri sono in numero di tre e sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede legale della Cooperativa.

Gli arbitri così nominati, se non vi abbia provveduto l'Autorità di nomina, designeranno un loro presidente e la sede del Collegio arbitrale sarà eletta presso il domicilio di quest'ultimo.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dal D.Lgs. n. 5/03, i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5; in particolare, si applicano le disposizioni di cui all'art. 34 di detto decreto.

Articolo 38) - Esecuzione della decisione

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società.

TITOLO X

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 39) - Scioglimento anticipato

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Articolo 40) - Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotto soltanto il

capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

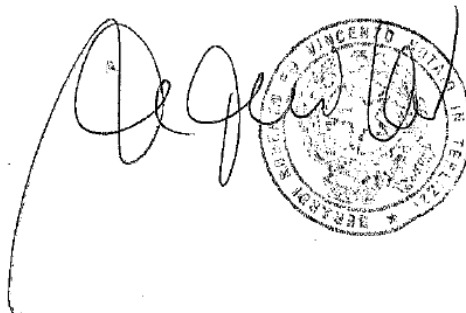
TITOLO XI

DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 41) Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci ai sensi di legge.

Fasciano Spiridione
De Cillis Selenina
Carbanare Annunziata
Di Iorio Antonio
Fasciano Ambro

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" and "TRANI" around a central emblem.

COOP.SOCIALI (ONLUS) - COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFOR-
ME AL DOCUMENTO ORIGINALE FORMATO SU SUPPORTO CARTACEO, AI
SENSI DELL'ART.22 COMMI 1, 2 E 3 DEL D.LGS 82/2005, CHE SI
TRASMETTE AD USO ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE.
Esente da imposta di bollo in modo assoluto (D.P.R.
26/10/1972 N.642 - Allegato B - Tabella - Art.27-bis)